

REGOLAMENTO (CEE) N. 2990/82 DEL CONSIGLIO**del 9 novembre 1982****relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto ai beneficiari di assistenza sociale**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1183/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che le misure per la vendita di burro a prezzo ridotto ai beneficiari di assistenza sociale prese in passato si sono rivelate un efficace mezzo di smaltimento delle eccedenze di burro della Comunità; che esse hanno permesso a tali categorie di persone di consumare quantitativi supplementari di burro;

considerando che la situazione del mercato comunitario del burro giustifica il ripristino di tali misure; che è tuttavia opportuno limitare il finanziamento comunitario di queste ultime,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri sono autorizzati a concedere un aiuto per l'acquisto di burro a prezzo ridotto da parte dei beneficiari di assistenza sociale.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 novembre 1982.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari a garantire che tale aiuto favorisca esclusivamente i beneficiari di assistenza sociale e venga concesso soltanto per quantitativi non superiori al consumo personale.

*Articolo 3*In deroga al regime previsto dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3509/80 ⁽⁴⁾, il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, finanzia gli aiuti concessi per l'acquisto di burro a prezzo ridotto da parte dei beneficiari di assistenza sociale soltanto entro un tetto di 80 ECU per 100 chilogrammi di burro.*Articolo 4*Il regolamento (CEE) n. 1762/78 ⁽⁵⁾ è abrogato.*Articolo 5*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.*Per il Consiglio**Il Presidente*

K. ENNGAARD

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.⁽⁴⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1980, pag. 87.⁽⁵⁾ GU n. L 204 del 28. 7. 1978, pag. 7.